

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'“ELENCO DEI SOGGETTI SPECIALIZZATI NEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA, ANCHE INNOVATIVA, E AL LAVORO AUTONOMO”

1. Il Sistema regionale dei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo e l'Elenco regionale dei soggetti specializzati

Il Sistema regionale dei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo – istituito con Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2025, n. 3-1453 – costituisce la cornice amministrativa di riferimento per la realizzazione delle “Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa” di cui all'Art. 40 della Legge 32/2023 (“Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”), con le quali si intende incentivare lo sviluppo di attività d'impresa e di lavoro autonomo sia mediante la concessione di contributi, sia con l'erogazione di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica.

Tale Sistema è definito:

- dagli standard qualitativi dei Servizi, descritti nel relativo **Repertorio** (Allegato A alla D.G.R. 4 agosto 2025, n. 3-1453). In ragione delle peculiarità delle diverse categorie di attività economiche e della loro complessità, i Servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - Tipologia A, “Servizi di supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo”:
 - A.1 “Analisi della fattibilità dell'idea imprenditoriale o di lavoro autonomo”;
 - A.2 “Assistenza per la definizione del business plan/piano di attività”;
 - A.3 “Tutoraggio post avvio dell'attività”;
 - Tipologia B, “Servizi di supporto alla creazione di start-up innovative”:
 - B.1 “Analisi della fattibilità dell'idea imprenditoriale innovativa”;
 - B.2 “Assistenza per la definizione del business plan/business model”;
 - B.3 “Accompagnamento alla costituzione della start-up innovativa”;
 - B.4 “Tutoraggio post avvio della start-up innovativa”;
- dalle disposizioni generali concernenti requisiti, termini e modalità per l'inserimento e la permanenza nell'**Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo** (Allegato B alla D.G.R. 4 agosto 2025, n. 3-1453), anch'esso articolato in due Sezioni:
 - **Sezione A**, che raccoglie i soggetti privati titolati ad erogare sul territorio regionale i servizi di supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo A.2 (Assistenza per la definizione del business plan/piano di attività) e A.3 (Tutoraggio post-avvio dell'attività) previsti dal Repertorio degli standard qualitativi;
 - **Sezione B**, che raccoglie gli incubatori di start up innovative certificati a norma dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con la l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., che potranno erogare sul territorio regionale la totalità dei servizi di supporto alla creazione di start-up innovative (B.1, B.2, B.3 e B.4).

L'Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo valorizza le esperienze passate dell'“Elenco regionale dei

soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese" (di cui alle D.G.R. n. 14-5751 del 07.10.2022, n. 20-8804 del 18.04.2019 e n. 20-3473 del 13.06.2016) e dell'"Elenco di soggetti specializzati nella realizzazione di servizi di sostegno alla creazione delle start up innovative sul territorio piemontese" (di cui alle D.G.R. n. 19-5831 del 21.10.2022 e n. 44-7787 del 30.10.2018), pur introducendo alcuni aggiornamenti significativi, anche al fine di garantire un maggior raccordo dei servizi di supporto alla creazione d'impresa con le politiche attive del lavoro regionali.

I soggetti presenti in Elenco potranno accedere, singolarmente o in raggruppamento, a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la concessione di sovvenzioni a progetti di supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, nonché di sostegno alla creazione di start-up innovative, anche cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo plus attraverso il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte.

Le presenti Disposizioni disciplinano le modalità di gestione dell'Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo, dettagliando, in particolare, le modalità di inserimento nell'Elenco e di verifica, a questo scopo, del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle sezioni A e B, nonché le modalità e la periodicità dei controlli circa il mantenimento dei requisiti, ai fini della permanenza in Elenco, e gli eventuali conseguenti provvedimenti di sospensione dell'efficacia del provvedimento di inserimento o di cancellazione dall'Elenco in seguito a decadenza, revoca o annullamento.

2. Attività connesse alla gestione dell'Elenco

La gestione dell'Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo è demandata alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore Politiche del Lavoro, che provvede, per ciascuna sezione:

- alla definizione delle modalità di presentazione di istanza di inserimento;
- alla raccolta delle istanze di inserimento, in occasione delle finestre periodicamente riaperte a beneficio dei soggetti interessati;
- all'istruttoria delle stesse e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento in Elenco;
- all'adozione dei provvedimenti relativi all'inserimento in Elenco nella/e sezione/i prescelta/e (accoglimento o diniego dell'istanza);
- all'effettuazione dei controlli periodici relativi al mantenimento dei requisiti;
- all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'inserimento e di cancellazione dall'Elenco, in seguito a decadenza, revoca o annullamento dell'inserimento, al ricorrere delle necessarie condizioni.

La Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro provvede alla gestione dell'Elenco avvalendosi, per talune attività, di Commissioni tecniche nominate con specifica determinazione dirigenziale.

3. Inserimento in Elenco e connessi provvedimenti di accoglimento/diniego

La Regione dispone l'apertura dei termini per la presentazione di istanze di inserimento in Elenco (in una o in entrambe le sezioni) con cadenza annuale, attraverso la pubblicazione di un apposito Avviso sul proprio sito internet istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A seguito della ricezione delle istanze di inserimento, la Regione avvia un'attività istruttoria volta a verificarne l'ammissibilità e ad accertare il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti necessari per l'inserimento nella/e sezione/i dell'Elenco d'interesse.

I requisiti di cui è richiesto il possesso sono dettagliati al successivo paragrafo 6, coerentemente con l'Allegato B alla D.G.R. 4 agosto 2025, n. 3-1453.

L'attività istruttoria è effettuata con riferimento alla totalità delle istanze di inserimento pervenute in occasione di ciascuna finestra annuale ed è articolata in due fasi:

- 1) **verifica di conformità** rispetto ai termini e alle modalità di presentazione delle istanze di inserimento in Elenco, nonché della presenza e completezza della documentazione trasmessa. Tale verifica è realizzata dal Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro;
- 2) **verifica del possesso** da parte dei soggetti richiedenti **dei requisiti dichiarati**, mediante verifiche in ufficio ed eventualmente in loco. Tale verifica è espletata da una Commissione tecnica nominata con specifica determinazione dirigenziale, i cui componenti saranno individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190".

In esito alla verifica di conformità (di cui al punto 1), non saranno ritenute ammissibili le istanze:

- pervenute oltre i termini previsti dall'Avviso;
- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nell'Avviso;
- prive della sottoscrizione digitale e per le quali non sia stato assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo;
- non corredate dalla totalità della documentazione richiesta, dettagliata nell'Avviso.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti sarà riconosciuta rilevanza istruttoria anche alle risultanze dei controlli effettuati da altri soggetti pubblici e Pubbliche Amministrazioni competenti, nel principio di non aggravamento del procedimento.

Il Responsabile del procedimento di inserimento nell'Elenco è individuato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, nel Dirigente del Settore Politiche del Lavoro della Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro.

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dal suo avvio, ovvero a far data dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione regionale richiedesse l'integrazione della documentazione prevista, oppure dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria, il termine per la conclusione del procedimento si sospenderà dal momento della richiesta formulata dal Settore regionale, a norma di quanto previsto dalle normative predette, e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno le integrazioni, i dati o i chiarimenti richiesti e comunque non oltre i termini previsti.

Per l'integrazione della documentazione trasmessa e la trasmissione dei dati e chiarimenti eventualmente richiesti sarà assegnato il termine perentorio di 10 giorni lavorativi, trascorsi i quali, nulla pervenendo, si procederà al diniego dell'istanza.

A conclusione del procedimento, a fronte delle proposte di accoglimento o diniego formulate dalla Commissione tecnica incaricata della seconda fase istruttoria sopra richiamata, il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro adotta:

- con riferimento alle istanze risultate ammissibili, un **provvedimento di inserimento in Elenco** e contestuale approvazione dell'Elenco dei soggetti specializzati nei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo. Per le annualità successive alla prima, il provvedimento aggiorna la composizione dell'Elenco, in ragione dell'inserimento di nuovi soggetti o di intervenute variazioni che abbiano reso inidoneo alla permanenza in Elenco uno o più soggetti precedentemente inseriti;
- con riferimento a ciascuna istanza risultata non ammissibile, un apposito **provvedimento di diniego**, di cui è data opportuna comunicazione al soggetto richiedente, con specificazione dei motivi che hanno determinato la reiezione dell'istanza. Il diniego potrà essere disposto anche a seguito della mancata integrazione o specificazione della documentazione trasmessa o della mancata sanatoria delle carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali rilevate in sede istruttoria entro il predetto termine perentorio di 10 giorni lavorativi.

4. Durata e validità dell'inserimento in Elenco

Il soggetto che sia stato inserito in Elenco permane al suo interno sino a che non ne è cancellato, in seguito a decadenza (anche a fronte di espressa rinuncia da parte del soggetto), annullamento o revoca dell'inserimento. L'efficacia del provvedimento amministrativo di inserimento in Elenco può altresì essere sospesa al ricorrere delle necessarie condizioni, dettagliate nel seguito.

Ai fini della permanenza in Elenco, ai soggetti che lo compongono **è richiesto con cadenza triennale di sottoscrivere e trasmettere** alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore Politiche del Lavoro, **una dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 **circa il mantenimento dei requisiti richiesti. È comunque fatto obbligo ai soggetti inseriti in Elenco di comunicare tempestivamente alla Direzione regionale, Settore Politiche del Lavoro, ogni significativa variazione che intervenga nel triennio con riferimento ai requisiti richiesti.**

Acquisite le dichiarazioni sostitutive dei soggetti componenti l'Elenco, la Direzione avvia controlli d'ufficio e in loco volti a verificare l'effettiva permanenza in capo agli stessi dei requisiti richiesti.

Tale attività di controllo è effettuata su base campionaria. La definizione del campione avviene mediante procedura di selezione casuale gestita informaticamente. Il campione così definito potrà comunque essere integrato in base a specifiche necessità di controllo da parte della Direzione regionale.

Le evidenze e le modalità dell'accertamento del mantenimento dei requisiti sono dettagliate al par. 6. Si precisa che è riconosciuta rilevanza istruttoria alle risultanze dei controlli effettuati da altri soggetti pubblici e Pubbliche Amministrazioni competenti, nel principio di non aggravamento del procedimento.

Le attività di controllo su base campionaria, con cadenza triennale, del permanere in capo ai soggetti componenti l'Elenco dei necessari requisiti sono svolte da una Commissione tecnica appositamente nominata. Laddove siano riscontrate carenze o irregolarità, la Commissione ne determina le conseguenze, considerandone la gravità, proponendo al Dirigente del Settore Politiche

del Lavoro l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'inserimento o di immediata decadenza dall'Elenco e conseguente cancellazione.

Fatti salvi i controlli campionari a cadenza triennale, resta facoltà dell'Amministrazione disporre ulteriori controlli sui soggetti componenti l'Elenco, laddove ne rilevi la necessità.

5. Permanenza in Elenco e connessi provvedimenti

5.1. Sospensione dell'efficacia dell'inserimento

In presenza di gravi inadempienze, irregolarità o difformità che siano reputate sanabili, la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore Politiche del Lavoro, adotta un provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'inserimento (ex art. 21-quater della Legge 241/1990 e s.m.i.), a seguito dell'esame del singolo caso e avendo cura di tutelare l'interesse pubblico.

La sospensione è disposta, in particolare, in presenza di:

- gravi inadempienze, irregolarità o difformità rispetto ai requisiti richiesti cui il soggetto possa porre rimedio (si vedano le tabelle di cui al par. 6);
- difformità dei servizi erogati dagli standard qualitativi di cui al Repertorio approvato con D.G.R. 4 agosto 2025, n. 3-1453 (Allegato A), cui il soggetto possa porre rimedio;
- segnalazioni da parte delle forze di polizia e/o dell'autorità giudiziaria che possano pregiudicare, in modo non irreversibile, l'affidabilità del soggetto e/o l'erogazione delle attività finanziate;
- variazioni nei requisiti che l'operatore non abbia tempestivamente comunicato alla Direzione regionale;
- procedure concorsuali, aperte o in corso di apertura, previste dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019 e s.m.i. volte alla continuità aziendale e di natura transitoria quali, a titolo non esaustivo: a) accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ss); b) convenzione di moratoria (art. 62 ss); c) piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 bis);
- mancata trasmissione della dichiarazione triennale circa il mantenimento dei requisiti per la permanenza in Elenco entro i termini previsti.

L'efficacia dell'inserimento è sospesa per il tempo strettamente necessario a consentire la regolarizzazione della situazione del soggetto rispetto alle pertinenti disposizioni, entro i termini perentori stabiliti nell'atto di sospensione. La sospensione è comunicata al soggetto nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Al soggetto sospeso è preclusa la possibilità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette per la realizzazione dei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, e al lavoro autonomo.

La disciplina degli effetti della sospensione sulle attività in corso e/o su quelle da avviare finanziate in esito alle procedure ad evidenza pubblica di cui sopra è stabilita dalla Direzione a seguito dell'esame del singolo caso, avendo cura di tutelare l'interesse pubblico.

Laddove il soggetto sospeso non provveda entro il termine stabilito nell'atto di sospensione ad adottare i provvedimenti necessari a regolarizzare la propria condizione, oppure i provvedimenti adottati non siano ritenuti sufficienti, l'Amministrazione adotta un provvedimento di decadenza, che comporta la cancellazione dall'Elenco.

5.2. Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco può conseguire all'adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un provvedimento di decadenza, oppure di revoca o di annullamento del provvedimento di inserimento in Elenco.

5.2.1. Decadenza

La decadenza viene disposta:

- a) in presenza di gravi inadempienze, irregolarità o difformità rispetto ai requisiti richiesti per l'inserimento e la permanenza in Elenco, nei casi previsti alle tabelle di cui al par. 6;
- b) qualora il soggetto reiteri inadempienze, irregolarità o difformità che abbiano già dato luogo ad un provvedimento di sospensione nel triennio precedente;
- c) nel caso di segnalazioni da parte delle forze di polizia e/o dell'autorità giudiziaria che possano gravemente pregiudicare l'affidabilità del soggetto e/o l'erogazione delle attività finanziate;
- d) nell'ipotesi in cui il soggetto sospeso non adempia a quanto richiesto dall'Amministrazione o nel caso in cui l'adempimento non sia valutato come sufficiente dall'Amministrazione;
- e) a seguito di espressa rinuncia del soggetto all'inserimento in Elenco.

Costituisce altresì causa di decadenza dall'Elenco l'accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'inserimento in Elenco o, in sede di conferma triennale, del mantenimento dei requisiti.

Il provvedimento di decadenza preclude al soggetto decaduto la possibilità di presentare una nuova istanza di inserimento per due anni, decorrenti dalla data in cui il provvedimento stesso è divenuto efficace. Tale limite è ridotto ad un anno nel caso la decadenza segua ad esplicita rinuncia del soggetto, espressa prima dell'avvio del procedimento di decadenza.

5.2.2. Annullamento dell'inserimento

L'annullamento del provvedimento di inserimento ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. viene determinato nei casi in cui il provvedimento amministrativo di accoglimento dell'istanza di inserimento sia stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Il provvedimento è adottato nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

5.2.3. Revoca dell'inserimento

La revoca del provvedimento di inserimento ai sensi dell'articolo 21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i. viene determinata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di accoglimento dell'istanza di inserimento sia divenuto inopportuno (valutazione di merito) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

Il provvedimento è adottato nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

6. Evidenze e modalità del controllo circa il possesso dei requisiti ai fini dell'inserimento e della permanenza in Elenco

Ai fini dell'inserimento in Elenco **è richiesto il possesso di requisiti soggettivi inerenti alle competenze, conoscenze e capacità di ciascun soggetto e all'impiego di figure professionali qualificate/specializzate**, al fine di garantire il rispetto delle pre-condizioni tecnico-

strutturali, professionali e operative individuate, per l'erogazione di ciascun servizio, nelle Schede di cui al Repertorio degli standard qualitativi approvato con D.G.R. del 4 agosto 2025, n. 3-1453.

Tali requisiti, in coerenza con l'Allegato B alla citata D.G.R. n. 3-1453, sono improntati a principi di proporzionalità, sana gestione finanziaria e corretta esecuzione e **sono ricondotti ai seguenti criteri**:

- a) **caratteristiche generali (giuridiche e economico-finanziarie);**
- b) **competenze professionali e amministrative;**
- c) **esperienze maturate nei servizi in oggetto;**
- d) **sede/i e capacità logistiche.**

Ciascun criterio è articolato in specifici sotto-criteri, dettagliati nelle tabelle successive.

Nelle tabelle si riportano inoltre, per ciascuno dei requisiti previsti ai fini dell'inserimento in Elenco:

- la corrispondente documentazione e/o dichiarazioni richieste a corredo dell'istanza di inserimento nell'Elenco;
- le modalità di accertamento e controllo (in ufficio e/o in loco) del possesso del requisito, disposte dall'Amministrazione in sede di istruttoria delle istanze di inserimento o in sede di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della permanenza in Elenco (su base triennale, con modalità campionaria, oppure in occasione di controlli ad hoc eventualmente disposti dall'Amministrazione stessa);
- le conseguenze dell'accertamento del mancato mantenimento del requisito (sospensione ed eventuale successiva decadenza, oppure decadenza immediata).

CRITERIO a) Caratteristiche generali (giuridiche e economico-finanziarie)

Sotto-criterio	Requisito	Documentazione e dichiarazioni a corredo dell'istanza di inserimento in Elenco	Modalità di accertamento e controllo del possesso o mantenimento del requisito	Conseguenze del mancato mantenimento del requisito
a.1) Natura giuridica del soggetto	<u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u> Il soggetto deve appartenere ad una delle seguenti categorie: • imprese iscritte nei rispettivi Registri presso la CCIAA o equivalente per i Paesi UE; • associazioni riconosciute e fondazioni costituite con atto pubblico a norma dell'art. 14 del Codice civile; • associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico che operano ai sensi degli art.li 36 e seguenti del Codice civile. <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B</u> Il soggetto deve essere certificato quale incubatore di start up innovative a norma dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con la l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i che prevede "Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità".	Per associazioni (anche non riconosciute) e fondazioni, copia dell'atto costitutivo conforme all'originale (da allegare all'istanza). Per le imprese e gli incubatori certificati: accertamenti a carico dell'Amministrazione.	Acquisizione d'ufficio delle visure camerali per imprese e incubatori certificati. Verifica in ufficio della documentazione.	Decadenza e cancellazione
a.2) Finalità statutarie	Il soggetto deve perseguire finalità statutarie coerenti con la realizzazione dei servizi A.2 e A.3, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u> , e/o con la realizzazione dei servizi B.1, B.2, B.3, B.4, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B.</u>	Copia dello Statuto conforme all'originale (da allegare all'istanza).	Verifica in ufficio della documentazione.	Decadenza e cancellazione
a.3) Affidabilità economico-finanziaria	• Assenza, in capo al soggetto, di procedure aperte di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di altro procedimento analogo disciplinato dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019 e s.m.i. o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. • Assenza di procedimenti in corso per l'accesso a tali procedure. • Assenza, in capo al soggetto, di procedimenti sanzionatori a causa di gravi inadempienze o irregolarità nei confronti dell'Amministrazione regionale.	Dichiarazione sostitutiva – <i>Inclusa nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i>	Acquisizione d'ufficio di: 1) Certificato Anagrafico/di iscrizione alla CCIAA competente; 2) Certificato del Tribunale – Sezione fallimentare. Verifica in ufficio della documentazione.	Decadenza e cancellazione. Sospensione in caso di procedimenti volti alla continuità aziendale e di natura transitoria.

Sotto-criterio	Requisito	Documentazione e dichiarazioni a corredo dell'istanza di inserimento in Elenco	Modalità di accertamento e controllo del possesso o mantenimento del requisito	Conseguenze del mancato mantenimento del requisito
a.4) Regolarità nel pagamento di imposte e tasse	Assenza di violazioni gravi e definitivamente accertate, da parte del soggetto, delle norme nazionali in materia di imposte e tasse.	Dichiarazione sostitutiva di regolarità fiscale – <i>Inclusa nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i>	Acquisizione d'ufficio del Certificato di regolarità fiscale rilasciato da Agenzia delle Entrate. Verifica in ufficio della documentazione.	Sospensione
a.5) Regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali	Assenza di violazioni gravi e definitivamente accertate, da parte del soggetto, dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione nazionale o dello Stato in cui è stabilito.	Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva – <i>Inclusa nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i>	Acquisizione d'ufficio del DURC. Verifica in ufficio della documentazione.	Sospensione
a.6) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove applicabile.	Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., ove applicabili.	Dichiarazione sostitutiva di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ove applicabili – <i>Inclusa nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i>	Acquisizione d'ufficio della Certificazione di ottemperanza rilasciata dal CPI territorialmente competente. Verifica in ufficio della documentazione.	Sospensione
a.7) Requisiti richiesti ai soggetti che esercitano la legale rappresentanza del soggetto	Per i soggetti che esercitano la legale rappresentanza del soggetto: • assenza di condanne passate in giudicato per reati quali definiti all'art. 57 della direttiva (UE) 2014/24; • assenza di interdizioni dall'esercizio della carica; • assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 9 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.	Dichiarazione sostitutiva a firma del/i legale/i rappresentante/i – <i>Modello 2</i>	Acquisizione d'ufficio per ciascun soggetto che esercita la legale rappresentanza di: 1) Certificato del casellario giudiziale; 2) Certificato dei carichi pendenti. Verifica in ufficio della documentazione.	Decadenza e cancellazione

CRITERIO b) Competenze professionali e amministrative

Sotto-criterio	Requisito	Documentazione e dichiarazioni a corredo dell'istanza	Evidenze del possesso o mantenimento del requisito e modalità di controllo	Conseguenze del mancato mantenimento
b.1) Presenza di figure professionali con esperienza nei servizi in oggetto	Presenza di almeno 1 figura professionale interna: - con contratto di lavoro a tempo indeterminato; - e in possesso delle capacità minime e delle conoscenze essenziali previste dal Repertorio degli standard qualitativi per i servizi A.2 e A.3, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u>, e/o per i servizi B.1, B.2, B.3 e B.4, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B</u>; - e con documentata esperienza in mansioni configurabili come quelle di “tutor” di almeno 24 mesi nei 3 anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di inserimento.	Elenco nominativo delle figure professionali interne o esterne che realizzano, per il soggetto richiedente, servizi di supporto alla creazione d'impresa o al lavoro autonomo, e/o servizi di supporto alla creazione di start-up innovative, con indicazione: 1) del rapporto contrattuale in essere alla data di presentazione dell'istanza di inserimento; 2) del ruolo ricoperto (tutor, consulente specialistico, coordinatore dei servizi, referente della gestione amministrativo-contabile). <i>– Inclusa nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i> CV delle figure professionali indicate in elenco , in formato Europass e firmati dagli interessati.	Per la figura professionale interna con contratto di lavoro a tempo indeterminato: verifica d'ufficio tramite interrogazione del Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP). Verifica in ufficio ed eventualmente in loco della documentazione.	Sospensione
	Presenza di almeno 2 figure professionali, interne o esterne: - in possesso di competenze specialistiche idonee all'erogazione dei servizi A.2 e A.3, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u>, e/o dei servizi B.1, B.2, B.3 e B.4, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B</u>; - e con documentata esperienza in mansioni configurabili come quelle di “consulente specialistico” di almeno 24 mesi nei 3 anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di inserimento.			Sospensione
	Presenza di un coordinatore dei servizi (interno o esterno), con funzione di supervisione, in possesso di una documentata esperienza di almeno 24 mesi nel coordinamento di servizi analoghi.			Sospensione
b.3) Presenza di un referente della gestione amministrativo-contabile	Presenza di un referente della gestione amministrativo-contabile (interno o esterno), in possesso di competenze professionali idonee a garantire il corretto espletamento delle procedure di gestione, rendicontazione e controllo a valere su fonti di finanziamento pubblico, in particolare del Fondo Sociale Europeo, e con documentata esperienza di almeno 24 mesi in attività di gestione, rendicontazione e controllo.			Sospensione

CRITERIO c) Esperienze maturate nei servizi in oggetto

Sotto-criterio	Requisito	Documentazione e dichiarazioni a corredo dell'istanza	Evidenze del possesso o mantenimento del requisito e modalità di controllo	Conseguenze del mancato mantenimento
c.1) Esperienza pregressa	Esperienza di almeno 12 mesi nei 3 anni precedenti alla presentazione dell'istanza nella realizzazione di servizi di supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo conformi o analoghi agli standard di cui alle schede relative ai servizi A.2 e A.3, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u> , e/o di supporto alla creazione di start-up innovative conformi o analoghi agli standard di cui alle schede relative ai servizi B.1, B.2, B.3 e B.4, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B</u> .	Per i servizi A2 e B2: relazione illustrativa dei servizi erogati per un periodo di almeno 12 mesi nei 3 anni precedenti; tabella di dettaglio dei servizi prestati con indicazione della documentazione contabile ad essi riferita (se erogati dietro corrispettivo); business plan/piani di attività (si veda oltre). – <i>La relazione illustrativa e la tabella di dettaglio sono incluse nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i> Per i servizi A3 e B4: relazione illustrativa dei servizi erogati per un periodo di almeno 12 mesi nei 3 anni precedenti; <u>in sostituzione</u>, o in completamento, tabella di dettaglio dei servizi prestati con indicazione della documentazione contabile ad essi riferita (se erogati dietro corrispettivo). – <i>La relazione illustrativa e la tabella di dettaglio sono incluse nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B).</i> Per i servizi B1 e B3: relazione illustrativa dei servizi erogati per un periodo di almeno 12 mesi nei 3 anni precedenti. – <i>La relazione illustrativa è inclusa nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B).</i>	Verifica in ufficio ed eventualmente in loco della documentazione.	Decadenza e cancellazione

Sotto-criterio	Requisito	Documentazione e dichiarazioni a corredo dell'istanza	Evidenze del possesso o mantenimento del requisito e modalità di controllo	Conseguenze del mancato mantenimento
	Soddisfazione delle pre-condizioni professionali di erogazione dei servizi previste dal Repertorio degli standard per i servizi A.2 e A.3, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u> , e/o per i servizi B.1, B.2, B.3 e B.4, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B</u> .	Elenco nominativo delle figure professionali e relativi CV (documentazione fornita per il criterio b).	Verifica in ufficio ed eventualmente in loco della documentazione.	Sospensione
	Realizzazione, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, di almeno 3 business plan/piani di attività/business model con struttura coerente a quella dettagliata all'interno del Repertorio degli standard nelle scheda dei servizi A.2 o B.2.	Copia di almeno 3 business plan/piani di attività/business model realizzati nei 3 anni precedenti.	Verifica in ufficio ed eventualmente in loco della documentazione.	Decadenza e cancellazione
c.2) Esperienza pregressa in commesse pubbliche	Realizzazione su commessa di enti pubblici, in forma singola o in partenariato con altri soggetti, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, di almeno 1 progetto inerente al supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u> , e/o al supporto alla creazione di start-up innovative, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B</u> .	Tabella riepilogativa dei progetti realizzati su commessa di enti pubblici , nei 3 anni precedenti, inerenti il supporto alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo e/o alla creazione di start up innovative. – <i>Inclusa nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i>	Verifica in ufficio ed eventualmente in loco della documentazione.	Decadenza e cancellazione
<u>SOLO PER LA SEZIONE B DELL'ELENCO</u> c.3) Legami con il mondo accademico e della ricerca pubblica	Presenza, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di inserimento, di legami consolidati con Università ed Enti di ricerca pubblici del territorio piemontese.	Copia delle convenzioni o accordi siglati nei 3 anni antecedenti la presentazione dell'istanza con Università ed Enti di ricerca pubblici del territorio piemontese.	Verifica in ufficio ed eventualmente in loco della documentazione.	Decadenza e cancellazione

CRITERIO d) Sede e capacità logistiche

Sotto-criterio	Requisito	Documentazione e dichiarazioni a corredo dell'istanza	Evidenze del possesso o mantenimento del requisito e modalità di controllo	Conseguenze del mancato mantenimento
d.1) Disponibilità di almeno uno "Sportello per la creazione d'impresa" o di almeno uno "Sportello per la creazione d'impresa innovativa" nel territorio della Regione Piemonte	Disponibilità in Piemonte di almeno 1 "Sportello per la creazione d'impresa" (<u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u>) e/o di almeno 1 "Sportello per la creazione d'impresa innovativa" (<u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B</u>), ovvero di una sede operativa fissa o unità locale in cui possono essere erogati i servizi e presso cui sia disponibile uno spazio per colloqui individuali. Nel caso di sedi non di proprietà del soggetto richiedente, la disponibilità deve essere regolata con apposito contratto di locazione, sublocazione, comodato o di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti.	Elenco della/e sede/i individuata/e come "Sportello per la creazione d'impresa" e/o come "Sportello per la creazione d'impresa innovativa" – <i>Incluso nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i> Copia di idonea documentazione in merito alla disponibilità delle sedi individuate come "Sportello" (copia dei contratti di locazione, sublocazione, di comodato e di servizi, regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti; copia delle planimetrie degli uffici dedicati).	Verifica in ufficio della documentazione. Eventuale verifica in loco presso lo/gli Sportello/i indicati (es. presenza spazi per colloqui individuali).	Decadenza e cancellazione

d.2) Presenza di attrezzature e materiali per l'erogazione dei servizi, anche a distanza	Soddisfazione delle pre-condizioni tecnico-strutturali previste dal Repertorio degli standard qualitativi per i servizi A.2 e A.3, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE A</u> , e/o per i servizi B.1, B.2, B.3 e B.4, <u>PER L'INSERIMENTO NELLA SEZIONE B</u> , e rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	Dichiarazione sostitutiva sulla disponibilità delle attrezzature e dei materiali richiesti per l'erogazione dei servizi, anche a distanza, e sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. – <i>Inclusa nella dichiarazione sul possesso dei requisiti per l'inserimento nella sezione prescelta (Modello 1.A o 1.B)</i> Copia di idonea documentazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro inerente: il DVR (con evidenza della data dell'ultimo aggiornamento e delle firme del datore di lavoro, del RSPP, del medico competente e del RSL); nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); nomina del Rappresentante dei Lavoratori (RLS).	Verifica in ufficio della documentazione. Eventuale verifica in loco presso lo/gli Sportello/i indicati (es. presenza spazi per colloqui individuali).	Sospensione
--	--	--	--	-------------

7. Disciplina e fonti

Normativa eurounitaria e statale

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4, recante, all'articolo 3, "Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale". I livelli essenziali delle prestazioni sono esplicitati all'interno dell'allegato B al D.M., che ne costituisce parte integrante.
- Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "RGPD", approvato il 27 aprile 2016, entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e che si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.
- D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è stato recepito il RGPD nell'ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il "Codice in materia di protezione dei dati personali", adeguandolo al RGPD.
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Normativa regionale

- Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32, "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", il cui art. 40, "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" dispone, al comma 1, che "la Regione favorisce, mediante la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, nonché servizi di accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati anche al ricambio generazionale e alla trasmissione d'impresa, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione d'impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte".
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2025, n. 3-1453, "Legge regionale n. 32/2023, articolo 40. DM n. 4/2018. Istituzione del "Sistema regionale dei servizi di supporto alla creazione d'impresa, anche innovativa, ed al lavoro autonomo".